



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche della Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.
Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture.
*Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel
governo del territorio.*

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Inviata tramite P.E.C.

Alla **Provincia di Livorno**
Piazza del Municipio, 4
57100 Livorno

provincia.livorno@postacert.toscana.it

Oggetto:

PAERP, Piano provinciale delle attività estrattive della Provincia di Livorno: osservazioni al documento adottato.

A seguito dell'avvenuta adozione del Piano Provinciale per le Attività Estrattive PAERP della Provincia di Livorno, la cui comunicazione è pervenuta a questo Settore regionale in data 29/01/2014 ed acquisita con prot. n. A00-GRT 26104, con la presente si osserva quanto segue.

Norme Tecniche:

Art.1

ultima riga: si ritiene che debbano essere fatte salve le attività estrattive volte al recupero di siti estrattivi dismessi, necessarie per risolvere situazioni di degrado ambientale o di rischio statico strutturale, oltre alle eventuali cave di prestito necessarie al reperimento di materiali utili alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale o locale.

Art. 2

L'articolo in questione prevede che in fase autorizzativa la Conferenza Tecnica di cui all'art. 12 verifica la compatibilità dei volumi da escavare annualmente con i limiti annuali previsti dal PAERP.

A tal proposito si ritiene che in fase autorizzativa il progetto di coltivazione sia già formato e che dunque siano già previste la durata complessiva dell'intervento, le tempistiche operative di realizzazione del progetto e gli schemi organizzativi delle varie fasi di coltivazione, già valutati in sede di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Non è chiaro pertanto come possano esserci "quantitativi aggiuntivi di progetto" e come possa essere possibile la riduzione e/o la posticipazione dei quantitativi previsti ai fini dell' "avvio delle attività di escavazione" se non attraverso una modifica del progetto e conseguente nuova istruttoria dello stesso.

Si rileva inoltre che non viene fatto cenno alle autorizzazioni già rilasciate che potrebbero contribuire anch'esse al raggiungimento delle quote del dimensionamento.



Art. 6

Comma 4

La norma non è chiara nel definire se le attività di gestione dei rifiuti speciali possano essere effettuate all'interno dei siti estrattivi.

A tal proposito si rileva che tali tipi di attività si configurano come attività industriali non direttamente connesse con l'estrazione dei minerali, pertanto si ritiene che l'attività di gestione dei rifiuti speciali debba essere regolamentata da norme diverse da quelle specifiche del settore estrattivo e che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava non possa ricomprendere anche l'attività di gestione dei rifiuti, se diversi dai rifiuti di estrazione.

Preme sottolineare la necessità di tutelare la risorsa mineraria ai fini di un suo approvvigionamento utile a soddisfare i fabbisogni dell'industria, dell'edilizia e delle opere civili e che le attività che possono essere esercitate su di un'area con vocazione estrattiva debbano essere definite dallo strumento urbanistico tenendo conto della tutela della risorsa mineraria.

Comma 5 ultimo capoverso

Le autorizzazioni alla coltivazione delle cave possono essere rilasciate per progetti che prevedono l'escavazione e conseguente ripristino per lotti successivi.

Il provvedimento autorizzativo può prescrivere quindi che non si possa procedere con l'escavazione del lotto successivo fino a che non si è completato il ripristino del lotto precedente.

In tali casi l'autorizzazione è unica (non una per ogni lotto), ma l'esecuzione degli interventi è subordinata al completamento di ogni singolo lotto.

Nel caso invece che su di un'area insistano più cave contigue o direttamente connesse tra loro, il Comune può prevedere l'istituzione di un consorzio, la redazione di un piano attuativo o può richiedere la redazione di un progetto coordinato.

Comma 6

La valutazione degli impatti ambientali di una cava nel suo complesso deve essere effettuata anche durante le procedure di Verifica di Assoggettabilità e non soltanto durante la procedura di VIA, dato che questa non è sempre obbligatoria.

Proprio per i casi in cui per un'area si prevede la coltivazione per lotti successivi, ma anche per cave contigue, si ritiene che gli effetti debbano essere valutati per l'intero complesso di attività, tenendo conto dell'insieme e della combinazione degli effetti e del tempo complessivo necessario per la coltivazione dell'intera porzione di territorio.

Comma 7

L'art. 36 della L.r.t. 78/98 esclude dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale le attività diverse da quelle estrattive di cava.

A tal proposito si sottolinea che le Terre e Rocce da Scavo, definite ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06, essendo escluse dal regime dei rifiuti possono essere conferite in cava, pertanto è necessario sottolineare che l'attività di riempimento dei vuoti di cava deve essere espressamente prevista nel progetto di ripristino della cava.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche della Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.
Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture.
*Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel
governo del territorio.*

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma terzo dell'art. 10 del D.lgs. 117/08, il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione è sottoposto alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/03 relativo alle discariche di rifiuti.

Art. 7

Comma 13: attività di recupero rifiuti.

Come già accennato per il comma 4 dell'art. 6, le attività di recupero rifiuti si configurano come attività industriali diverse dall'attività estrattiva che necessitano di apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Diversamente, il Comune rimane il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione dei siti di cava.

A tal proposito si evidenzia che un'eventuale autorizzazione al recupero di rifiuti deve dare atto della non interferenza con l'attività di cava e della compatibilità con la tutela della risorsa mineraria escavabile e da rendere disponibile al mercato nell'immediato o nel futuro.

Si evidenzia inoltre l'obbligatorietà per ogni sito estrattivo della redazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione (PGRE) che dovrà assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione ed anche che i rifiuti speciali devono essere gestiti con procedure diverse rispetto a quelle previste per i rifiuti di estrazione.

Si coglie l'occasione per rilevare le difficoltà che potrebbero nascere da un eventuale muscolazione dei rifiuti speciali con i rifiuti di estrazione, in quanto verrebbe meno la possibilità di smaltire questi ultimi all'interno del sito estrattivo, costringendo l'industria estrattiva allo smaltimento dei residui di cava con le procedure di cui al D.lgs. 152/06. In tale ipotesi si determinerebbe una situazione non virtuosa in cui un rifiuto di estrazione, che potrebbe essere gestito all'interno del sito estrattivo che lo ha prodotto, andrebbe ad incrementare la quota di rifiuti speciali da smaltire in discarica o da recuperare con processi dispendiosi.

Art. 9

Commi 2 e 3, cave dismesse

Il PRAER prevede al Punto 6 della Parte I dell'Elaborato 2 che le Province individuano il quadro conoscitivo di riferimento delle cave dismesse e predispongono specifici indirizzi rivolti ai comuni.

Al successivo Punto 4 della Parte II dello stesso Elaborato 2, il PRAER dà la facoltà ai comuni di poter procedere tramite specifica variante al regolamento urbanistico ed al Piano Strutturale, al recupero ambientale delle cave dismesse anche per aree esterne ai perimetri individuati dal PAERP.

Quanto sopra appare recepito nel comma 2 dell'art. 9, ma il successivo comma 3 risulterebbe non coerente con la disciplina sopra descritta quando prevede che eventuali scostamenti ai perimetri individuati dalla Provincia devono essere giustificati dal Comune e che comunque non possono eccedere il 10% della superficie prevista dal piano provinciale.

Art. 12

Commi 4, 5 e 7

Fermo restando che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al Comune e alla Provincia ed alla Giunta regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione, la L.r.t. 78/98



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche della Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.
Area di coordinamento Mobilità e Infrastrutture.
*Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel
governo del territorio.*

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

non prevede la possibilità di sospendere un'autorizzazione per la mancata comunicazione degli obblighi informativi, ma è prevista la sospensione per il mancato versamento del contributo dovuto al Comune.

Il versamento del contributo è effettuato sulle reali quantità di materiale escavato e commercializzato che devono essere comunicate annualmente entro il 31 dicembre. Successivamente il Comune informa entro il mese di marzo dell'anno successivo la Provincia e la Giunta regionale sull'andamento delle attività estrattive sul territorio di competenza.

Relativamente al comma 5 si evidenzia che la comunicazione delle effettive quantità escavate è prevista una volta soltanto per anno, da effettuarsi nel mese di dicembre, come sopra accennato, mentre nel mese di giugno deve essere pagato un acconto rapportato alla metà del volume di scavo previsto.

Art. 14

Comma 1

L'art.38 della L.r.t. 78/98 costituisce una norma transitoria della stessa legge regionale e stabilisce che fino all'entrata in vigore del PAERP conserva validità il PRAE.

Le misure di salvaguardia in generale, sono finalizzate a far sì che non venga compromesso il disegno di un piano nel periodo che intercorre tra l'adozione dello stesso e la sua approvazione e la sua effettiva entrata in vigore.

Premesso quindi che la legge regionale consente eventuali varianti in applicazione del PRAE anche dopo l'adozione del PAERP, le misure di salvaguardia di cui all'art. 14 comma 1 delle Norme di Attuazione del PAERP non disciplinano la possibilità e le modalità di intervento nel suddetto periodo, venendo così a mancare una vera e propria disciplina necessaria a tutelare il disegno del PAERP nel periodo intermedio successivo all'adozione.

Art. 15

Comma 4

Non viene chiarito a quali parti del PAERP un Comune può derogare in sede di Conferenza dei Servizi.

In conclusione si allega alla presente, l'osservazione del Settore Tutela e Gestione Risorse Idriche della Regione Toscana;

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,
distinti saluti

Il responsabile del Settore
arch. Stefano Agati

AR